Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Venerdì, 18 settembre** — **Numero 224**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556 per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 735 che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914;

Attesochè il movimento degli impegni manifestatosi nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario ha causato una eccedenza di:

a) lire 9600 al cap. 10 « Spese d'ufficio per il commissariato e per gli ispettorati » dovendosi liquidare le spese di legatoria, illuminazione, lavanderia e pulizia dei locali;

b) lire 5300 al cap. 11 « Moduli e registri per uso d'ufficio (spese di stampa e di acquisto) » occorrenti per liquidare i conti presentati dalle ditte Cartiere centrali; Marinelli; Bertero; Fratelli Pallotta; Sabbadini ed altre minori;

c) lire 10.600 al cap. 17 « Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e co-

munali, ad uffici ed istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione) » per effetto della stampa delle guide per l'Australia, per l'Argentina e dell'acquisto del Calendario per gli emigranti;

d) lire 3100 al cap. 18 « Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, stampa, imballaggio e spedizione) » dovendosi liquidare le spese relative alla compilazione della guida per l'Argentina e dei bollettini dell'emigrazione;

e) lire 3100 al cap. 24 « Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione, di comando a funzionari del Commissariato degli ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'interesse dell'emigrazione » derivante dai saldi delle missioni in corso;

f) lire 20.750 al cap. 26 « Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno » per effetto del sussidio straordinario concesso all'Opera Bonomelli;

g) lire 12.500 al capitolo 35 « Spese di viaggio ed indennità di trasferta e di missione ai Regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione. Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato ed incaricati speciali » in seguito alla continuazione delle missioni dell'Havre ed a Briey ed al fabbisogno dell'ufficio del corrispondente in Berlino, ecc.;

Ritenuto che in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario non sia possibile provvedere alle sovraricordate eccedenze d'impegno che con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Riconosciuto che tale fondo inscritto per L. 200.000 nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 presenta una disponibilità pari a L. 195.344,16;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione parlamentare di vigilanza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 12 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 un quarto prelevamento di L. 64.950 da inscriversi per:

a) lire 9600 al cap. 10 « Spese d'ufficio per il commissariato e per gli ispettorati »;

b) lire 5300 al cap. 11 « Moduli e registri per uso d'ufficio, ecc. »;

c) lire 10.600 al cap. 17 « Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ecc. »;

d) lire 3100 al cap. 18 « Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini, ecc. »;

e) lire 3100 al cap. 24 « Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione, di comando ai funzionari del Commissariato, ecc. »;

f) lire 20.750 al cap. 26 « Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno »;

g) lire 12.500 al cap. 35 « Spese di viaggio ed indennità di trasferta e di missione ai Regi consoli, funzionari del Commissariato, ecc. ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 964 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 predetta;

Visto il R. decreto 15 marzo 1914, n. 436, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Piacenza è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'annesso elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Piacenza indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° ottobre 1914.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Piacenza emanerà, con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di settembre 1914, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di ottobre successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Piacenza, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto ed esso comprenderà anche le entrate e le spese relative ai nove dodicesimi dell'esercizio finanziario 1914-1915, per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Provincia di Piacenza

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	San Giorgio Piacentino	13,557 03	831 42	14,388 45	13	13
2	San Lazzaro Alberoni	8,491 —	283 80	8,774 80	6	6
	Totali	22,048 03	1,115 22	23,163 25	19	19

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
RUBINI.

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Il numero 992 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi RR. decreti che modificarono il regolamento stesso e le annesse tabelle;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita variante al regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà luogo dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

VARIANTE
al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Gli assegni giornalieri previsti dal paragrafo 4 dell'art. 10 del regolamento sugli assegni speciali di bordo per i cuochi e domestici borghesi assegnati alle mense di bordo ed alle navi-ospedale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Primi cuochi o cuochi unici per mense di ufficiali ammiragli, L. 6,00.

Primi cuochi o cuochi unici per mense di comandanti e di ufficiali e cuochi di navi-ospedale, L. 4,50.

Secondi cuochi, L. 3,50.

Primi domestici, L. 3,50.

Secondi domestici, L. 3,00.

Roma, 3 settembre 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
VIALE.

Il numero 993 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, allegato *F*;

Visto l'art. 10 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto l'art. 12 della legge 23 luglio 1914, n. 742;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal ministro dei lavori pubblici, in base alle quali saranno compilati gli orari ed i turni di servizio del personale delle ferrovie dello Stato, nei riguardi della sicurezza dell'esercizio, in sostituzione di quelle approvate con R. decreto 17 novembre 1902, n. 477.

Le disposizioni medesime saranno applicate gradatamente man mano che sarà assunto ed addestrato il nuovo personale occorrente.

Art. 2.

Le dette disposizioni, emanate nell'interesse della sicurezza dell'esercizio, non attribuiscono al personale che il diritto al reclamo in via amministrativa al direttore generale.

Una speciale Commissione, composta come quella già istituita dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nel gennaio 1911, funziona presso la Direzione generale per l'esame dei reclami e per le proposte dei provvedimenti da adottarsi dal direttore generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

DISPOSIZIONI
in base alle quali saranno compilati gli orari ed i turni di servizio del personale delle ferrovie dello Stato nei riguardi della sicurezza dell'esercizio.

I.

Personale delle locomotive

—

Macchinisti e fuochisti della trazione a vapore, macchinisti di treni elettrici e loro assistenti.

Art. 1.

Si computa come durata di lavoro effettivo:

a) il tempo durante il quale l'agente è obbligato a restare

sulla locomotiva ovvero a non allontanarsene, computato dall'ora in cui deve presentarsi in deposito o in stazione per prendere in consegna la locomotiva fino all'ora in cui è autorizzato a lasciarla, comprese le interruzioni non superiori ad un'ora e mezza fra l'ora di arrivo con un treno e l'ora di partenza collo stesso o con altro treno su cui l'agente debba far servizio;

b) il tempo occorrente per eseguire un lavoro qualunque in stazione od in deposito;

c) il tempo impiegato, senza prestare servizio, per recarsi coi treni, in viaggi comandati, da una ad altra località per prendere servizio o farne ritorno a servizio compiuto, aumentato per ciascun viaggio di 15' prima della partenza e 15' dopo l'arrivo.

Art. 2.

La durata complessiva del lavoro in 30 giorni consecutivi (compresi quelli di riserva, disponibilità e riposo) non deve superare le 270 ore, computando a tale effetto, oltre la durata del lavoro di cui all'art. 1, anche:

a) la metà del tempo di riserva, durante il quale il personale non sia obbligato a rimanere presso la locomotiva, nelle località ove non vi è servizio di accenditore;

b) la quarta parte del tempo di riserva, durante il quale il personale non sia obbligato a rimanere presso la locomotiva nelle località dove vi è servizio di accenditore;

c) la quarta parte del tempo durante il quale il personale deve rimanere disponibile in deposito.

Nell'impiego del personale di riserva e di disponibilità si terrà conto del lavoro precedentemente effettuato a norma dell'art. 1, in guisa da non oltrepassare i limiti di cui all'art. 3.

La durata complessiva del lavoro sopraindicato deve essere ridotta di 1/10 per l'agente che serva da solo una locomotiva di manovra permanente.

Art. 3.

Il lavoro del personale di macchina si svolge alternativamente con riposi, che si distinguono in brevi, ordinari o grandi.

Sono riposi ordinari e grandi quelli aventi durata non inferiore ai minimi rispettivamente previsti negli articoli 4 e 5: sono brevi riposi quelli di durata inferiore.

La durata massima del lavoro effettivo, o considerato tale a termini dell'art. 1, non deve superare, fra due riposi di cui agli articoli 4 e 5:

a) 10 ore per il personale adibito alle locomotive di manovra permanente servite da un solo agente;

b) 11 ore per il personale adibito al servizio dei treni direttissimi, diretti e simili;

c) 12 ore in tutti gli altri casi.

Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio (art. 1, comma *c*), che seguano una serie di prestazioni e precedano un riposo ordinario o grande, non è considerato agli effetti del computo della durata massima del lavoro effettivo. In questo caso però il detto riposo decorrerà dall'ora in cui, secondo l'orario, termina il viaggio fuori servizio.

Art. 4.

La durata minima dei riposi ordinari non deve essere inferiore a:

10 ore se goduti in residenza;

8 ore se goduti fuori residenza, riducibili, in via eccezionale e previa approvazione del capo servizio, a 7 ore, purchè la riduzione sia compensata da maggior riposo prima o dopo la deroga e preferibilmente in residenza.

A formare il riposo ordinario fuori residenza concorrono, se occorre, i periodi di riserva e di disponibilità per la metà della loro durata nel caso *a*) e per tre quarti nei casi *b*) e *c*) dell'art. 2.

Fra due riposi successivi non devono intercedere più di 15 ore, le quali comprendono il lavoro effettivo, i brevi riposi in esso intercalati ed i periodi di riserva o di disponibilità in residenza computati per la intera loro durata. Potranno invece intercedere fino a 16 ore quando il lavoro effettivo sia interrotto da brevi riposi, dei quali uno abbia la durata continua di almeno 4 ore.

Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio (art. 1, comma *c*), che seguano una serie di prestazioni e precedano un riposo ordinario o grande, non è considerato agli effetti del computo della durata massima dell'intervallo fra due riposi successivi.

Art. 5.

Fra i riposi in residenza di cui all'articolo precedente, ve ne saranno annualmente 36, di durata non inferiore a 34 ore ciascuno (grandi riposi). In ogni mese, uno di tali riposi potrà essere sostituito con due grandi riposi, sempre in residenza, di durata non inferiore a 24 ore ciascuno.

Fra due grandi riposi consecutivi non devono, di regola, trascorrere più di 20 giorni.

Al personale delle manovre permanenti con servizio alternato diurno e notturno, invece dei suddetti riposi, è concesso un grande riposo di 24 ore continuate ogni settimana in occasione del passaggio dal servizio notturno al servizio diurno o viceversa (cambio turno), più un altro riposo supplementare di 24 ore ogni bimestre da abbinarsi ad uno di quelli settimanali. Questi riposi supplementari non spettano al personale che cambia turno, con riposo di 24 ore, ad intervalli inferiori alla settimana.

Art. 6.

La durata complessiva dei riposi, in 30 giorni consecutivi, non dovrà essere inferiore a 300 ore, computando però i grandi riposi per la loro durata diminuita di 14 ore ciascuno e trascurando tutti i brevi riposi.

Art. 7.

Il personale addetto alle manovre permanenti od alle riserve fisse non deve prestare servizio notturno per più di 6 notti consecutive.

II.

Personale dei treni

—

Capi conduttori, capi frenatori, guardafreni e frenatori.

Art. 8.

Si computa come durata di lavoro effettivo:

a) il tempo impiegato in servizio ai treni - comprese le operazioni accessorie - dall'ora in cui l'agente deve presentarsi al deposito od in stazione per prendere servizio, fino all'ora in cui è autorizzato a lasciarlo, comprese le interruzioni non superiori ad un'ora e mezza fra l'ora di arrivo con un treno e l'ora di partenza con lo stesso o con altro treno su cui l'agente debba far servizio;

b) il tempo impiegato senza prestar servizio per recarsi coi treni, in viaggi comandati, da una ad altra località per prendere servizio e farne ritorno a servizio compiuto, aumentato per ogni viaggio di 15' prima della partenza e 15' dopo l'arrivo.

Art. 9.

La durata complessiva del lavoro in 30 giorni consecutivi (compresi quelli di riserva e di riposo) non deve superare 300 ore, computando a tale effetto oltre la durata del lavoro di cui all' art. 8, anche la quarta parte del tempo durante il quale il personale che non viaggia rimane di riserva in stazione.

Nell'impiego del personale di riserva si terrà conto del lavoro precedentemente effettuato a norma dell'art. 8, in guisa da non oltrepassare i limiti di cui all'art. 10.

Art. 10.

Il lavoro del personale dei treni si svolge alternativamente con riposi che si distinguono in brevi, ordinari e grandi.

Sono riposi ordinari e grandi quelli aventi durata non inferiore ai minimi rispettivamente previsti negli articoli 11 e 12; sono brevi riposi quelli di durata inferiore.

La durata massima del lavoro effettivo, o considerato tale a termini dell'art. 8, non deve superare le 12 ore fra due riposi di cui agli articoli 11 e 12. Potrà tuttavia essere aumentata di un'ora al massimo quando il riposo successivo sia in residenza e di almeno 12 ore.

Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio (art. 8, comma *b*), che seguano una serie di prestazioni e precedano un riposo ordinario o grande, non è considerato agli effetti del computo della durata massima del lavoro effettivo. In questo caso però il detto riposo decorrerà dall'ora in cui, secondo l'orario, termina il viaggio fuori servizio.

Art. 11.

La durata minima dei riposi ordinari non deve essere inferiore a:

9 ore se goduti in residenza;

7 ore se goduti fuori residenza.

Fra due riposi successivi non devono intercedere più di 16 ore, le quali comprendono il lavoro effettivo, i brevi riposi in esso intercalati ed i periodi di riserva in residenza, computati per l'intera loro durata.

Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio (art. 8, comma *b*)' che seguano una serie di prestazioni e precedano un riposo ordinario o grande, non è considerato agli effetti del computo della durata massima dell'intervallo tra due riposi successivi.

Art. 12.

Fra i riposi in residenza di cui all'articolo precedente, ve ne saranno annualmente 32, di durata non inferiore a 34 ore ciascuno (grandi riposi). In ogni mese uno di tali riposi potrà essere sostituito con due grandi riposi, sempre in residenza, di durata non inferiore a 24 ore ciascuno.

Fra i due grandi riposi consecutivi non devono, di regola, trascorrere più di 20 giorni.

Art. 13.

La durata complessiva dei riposi, in 30 giorni consecutivi, non dovrà essere inferiore a 300 ore, computando però i grandi riposi per la loro durata diminuita di 14 ore ciascuno e trascurando tutti i brevi riposi.

III.

Personale delle stazioni

—

Capi stazione, applicati e aiutanti applicati dirigenti il movimento; capi fermata con attribuzioni di movimento; capi telegrafisti, applicati ed aiutanti applicati stabilmente addetti al telegrafo; capi deviatori; capi squadra deviatori, deviatori; agenti addetti alla manovra di apparati centrali e di blocco; capi manovra, capi squadra manovratori e manovratori.

Art. 14.

Il lavoro del personale delle stazioni si svolge alternativamente con riposi che si distinguono in brevi, ordinari e grandi.

Sono riposi ordinari e grandi quelli aventi durata non inferiore ai minimi rispettivamente previsti negli articoli 15 e 16; sono brevi riposi quelli di durata inferiore.

La durata del lavoro giornaliero è stabilita in relazione alla natura, intensità e continuità del lavoro stesso, per modo che in un periodo di 24 ore si abbia un servizio:

a) fino a 12 ore in condizioni ordinarie di lavoro;

b) fino a 10 ore in condizioni di lavoro più gravose;

c) di 8 ore in condizioni di lavoro gravoso, intenso e continuato pei dirigenti di movimento e per il personale delle manovre, nei periodi della giornata e nei posti in cui si verificano tali condizioni.

Ogni intermittenza nel lavoro di durata inferiore ad un'ora è considerata lavoro.

Nei casi sub *a*) e *b*) l'orario sarà stabilito in modo da lasciare una intermittenza di almeno un'ora verso la metà della giornata per la refezione. Questa dovrà prendersi sul posto quando le esigenze del servizio lo richiedano, nel qual caso la relativa intermittenza sarà considerata lavoro.

Il personale addetto a cabine di speciale importanza non può essere assegnato per più di 8 ore giornaliere al servizio interno delle cabine. Le rimanenti ore a raggiungere l'orario sub *b*) saranno impiegate in servizi fuori cabina.

Art. 15.

In ciascun periodo di 24 ore sarà concesso un riposo ordinario di almeno:

a) 8 ore se l'alloggio dell'agente trovasi nell'ambito della stazione, ovvero disti di un percorso non maggiore di 500 metri dal posto dove esso deve presentarsi per assumere servizio;

b) 9 ore negli altri casi.

Art. 16.

Sono concessi i seguenti grandi riposi al personale che fa servizio:

a) esclusivamente diurno — un riposo di 24 ore oltre al riposo ordinario susseguente al servizio prestato, ogni 14 giorni in media, compresi nel computo i giorni di riposo e di congedo ordinario;

b) alternato diurno e notturno — un riposo di 24 ore ogni 7 giorni in occasione di passaggio dal servizio diurno al notturno o viceversa (cambio turno).

Tanto nel caso *a*) quanto nel caso *b*) sarà inoltre concesso un riposo supplementare di 24 ore ogni due mesi da abbinarsi ad uno dei riposi in ciascuno dei detti casi contemplati.

Questi riposi supplementari non spettano al personale di cui al comma *b*) quando cambia turno, con riposo di 24 ore, ad intervalli inferiori alla settimana.

Art. 17.

Il passaggio dal servizio diurno al servizio notturno o viceversa (cambio turno) che abbia luogo fra due cambi turno di cui all'articolo precedente, si effettua alternando periodi di lavoro e periodi di riposo da 8 a 16 ore.

Art. 18.

Il personale non può essere adibito al servizio notturno per più di 7 notti consecutive e per più di 20 notti in 30 giorni consecutivi.

IV.

Personale della linea

—

Art. 19.

Il lavoro del personale della linea si svolge alternativamente con riposi che si distinguono in brevi, ordinari e grandi.

Sono riposi ordinari e grandi quelli aventi durata non inferiore ai minimi rispettivamente previsti dagli articoli 21-25 e 22-26; sono brevi riposi quelli di durata inferiore.

Guardiani, cantonieri con funzioni di guardiano, agenti addetti a posti di blocco, bivi o deviatoi in piena linea.

Art. 20.

L'orario di servizio ha la durata di 12 ore sulle 24.

Art. 21.

Giornalmente è concesso un riposo ordinario di almeno:

a) 8 ore quando l'agente ha l'alloggio distante non più di 1000 metri dal posto di guardia;

b) 9 ore negli altri casi.

Sulle linee a servizio discontinuo e con traffico non intenso, tali riposi possono essere ridotti rispettivamente a 7 ed 8 ore.

Per i cantonieri delle squadre che fanno servizio di guardia, il riposo ordinario sarà di almeno 8 ore, oltre al tempo necessario per andare all'abitazione e ritornarne.

Art. 22.

È concesso un grande riposo di 24 ore, oltre al riposo ordinario susseguente al servizio prestato, ogni 14 giorni in media, compresi nel computo i giorni di riposo e di congedo ordinario. Agli agenti però che prestano servizio alternato diurno e notturno è invece concesso un grande riposo di 24 ore ogni 7 giorni, in occasione di passaggio dal servizio diurno al notturno o viceversa.

Art. 23.

Agli agenti addetti a posti di blocco, bivi o deviatoi in piena linea di eccezionale importanza potranno essere applicate le disposizioni di cui al capitolo precedente.

Guardabarriere (donne).

Art. 24.

L'orario di servizio deve avere una durata non superiore a 12 ore sulle 24.

Le guardabarriere sono esonerate dal servizio notturno.

Art. 25.

Giornalmente è concesso un riposo ordinario di almeno 9 ore.

Art. 26.

È accordato un grande riposo di 24 ore, oltre al riposo ordinario susseguente al servizio prestato, ogni 14 giorni in media, compresi nel computo i giorni di riposo.

V.

Disposizioni generali

—

Art. 27.

È considerato servizio notturno agli effetti delle precedenti disposizioni quello che si effettua, tutto o in parte, nel periodo che è compreso fra le ore una e le ore quattro od in parte di esso.

Art. 28.

Nei periodi di forte lavoro o per eccezionali esigenze di servizio i grandi riposi - eccetto quelli da accordarsi in occasione di passaggio dal servizio diurno al notturno o viceversa - possono essere anticipati o differiti per non più di due mesi.

I detti grandi riposi possono anche essere raggruppati, ma non in numero superiore a due. In questo caso la durata complessiva dei due riposi raggruppati non deve essere inferiore alla durata del primo aumentata di 24 ore.

Art. 29.

Il numero dei grandi riposi di cui all'articolo precedente sarà ridotto in proporzione dei giorni di assenza, non computando fra questi i giorni di riposo e quelli di congedo ordinario.

Durante i grandi riposi gli agenti possono assentarsi dalla residenza.

Art. 30.

In casi di intemperie, accidenti, ritardi, circostanze od esigenze eccezionali del servizio potranno essere richieste al personale prestazioni straordinarie. Il superiore che le avrà richieste dovrà riferirne subito alla divisione o alla sezione.

In nessun caso o sotto nessun pretesto il personale può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

Quando avvenisse un prolungamento di orario per il quale il personale avesse diminuito il riposo ordinario oltre il minimo prescritto, si provvederà, appena possibile, alla sua sostituzione per la prestazione successiva.

Art. 31.

Tutte le deroghe alle presenti disposizioni verificatesi nel corso del servizio, dovranno dagli interessati essere riferite al più presto - colle eventuali proprie osservazioni - sull'apposito registro che sarà messo a loro disposizione.

Art. 32.

Quando, nei riguardi della salute del personale, sia conveniente limitare al minimo possibile le ore di permanenza del medesimo in località di malaria, si potrà adibirlo al servizio di qualche treno per restituirlo in residenza, diminuendo il riposo ordinario, purchè questo non riesca inferiore a cinque ore, ed in compenso sia aumentato il riposo in residenza.

Art. 33.

Una copia dei turni e degli orari di servizio in vigore deve essere affissa in opportuni locali delle stazioni e dei depositi del personale di macchina e dei treni, e nelle case cantoniere o garette più prossime ai posti di guardia.

Art. 34.

Le presenti disposizioni si applicano alle categorie di personale tassativamente specificate nelle medesime, anche quando esso in una stessa giornata disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza della circolazione dei treni.

Si applicano pure a qualunque agente di altre categorie quando eserciti, in tutto o in parte, funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
CIUFFELLI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1914, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 20.000 occorrenti al Ministero della pubblica istruzione.

SIRE!

Per i lavori di ampliamento di un'ala del palazzo universitario di Padova, in corso di esecuzione, si è reso necessario demolire un vecchio fabbricato contiguo ad una torre di gran pregio storico, ciò che ha determinato l'inclinazione della torre medesima.

Allo scopo di continuare i lavori predetti ed evitare il crollo della torre con conseguente grave pericolo dell'incolumità pubblica, occorre, su conforme proposta di apposita Commissione tecnica, procedere alla mozzatura della torre stessa, che richiede lavori i quali importano la spesa di L. 20.000. E poichè non sono per ciò inscritti fondi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di prelevare l'anzidetta somma di L. 20.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede il seguente schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 995 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'ammi-

nistrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 353.680, rimane disponibile la somma di L. 646.320;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20.000) da inscriversi al nuovo capitolo n. 281-*bis* « Università di Padova - Spesa per lavori di mozzatura della torre annessa al palazzo universitario » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 997 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, n. 575 del 18 giugno 1914;

Visto il R. decreto del 5 marzo 1908, n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto del 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto:

1. - All'art. 1 del predetto R. decreto è sostituito il seguente:

« Le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito sono le seguenti ».

(Segue l'attuale capo I).

2. - Sono soppressi i capi II e III.

In conseguenza l'attuale capo IV (§ 20) diventa capo II (§ 16).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del **sigillo** dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a **chiunque** spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — GRANDI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 986

Regio Decreto 27 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato, in via eccezionale, l'art. 18 del regolamento per il Pensionato artistico nazionale, approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543, a favore dei giovani richiamati sotto le armi.

N. 987

Regio Decreto 6 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno:

1° il fine di culto inerente ai patrimoni delle confraternite di Valmontone denominate del Gonfalone (comprese le attività dell'Ospizio dei Pellegrini), del Sacramento e delle Stimmate, è parzialmente trasformato a favore della beneficenza ospedaliera del luogo, riservandosi, rispettivamente, ai

detti sodalizi annue L. 800, 360 e 220, per spese di culto conservate;

2° i patrimoni delle confraternite indicate sono concentrati nella Congregazione di carità di Valmontone, a carico della quale graverà l'erogazione: *a*) delle somme come sopra annualmente riservate a favore delle confraternite; *b*) dei sussidi a favore dell'Orfanotrofio femminile del luogo, il cui ammontare resta fissato nella cifra maggiore risultante dai bilanci dell'ultimo triennio 1912-914; *c*) delle somme attualmente vincolate a favore della infanzia abbandonata, sulle rendite della Confraternita del Gonfalone; *d*) delle doti e dei sussidi a donne povere, già gravanti sul sodalizio predetto in dipendenza dei lasciti « Silvio Damiano » e « Michelangelo Ottaiani »; *e*) dell'eventuale contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro, a forma dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, nei limiti delle somme vincolate col procedimento di cui al R. decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.

Con lo stesso decreto, è fatto obbligo alla Congregazione predetta di devolvere i patrimoni, come sopra trasformati e concentrati, all'Istituto che potrà eventualmente essere eretto in ente morale in Valmontone, per esplicarvi fine ospedaliero.

N. 988

Regio Decreto 6 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello dell'istruzione pubblica, è accordata l'esenzione dalle tasse postali al carteggio spedito dagli ispettori delle scuole medie e normali di Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo, con il Ministero dell'istruzione - RR. ufficiali scolastici provinciali e capi d'istituto d'istruzione media e normale (Regi e pareggiati).

N. 989

Regio Decreto 6 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della guerra, è accordata l'esenzione dalle tasse postali al carteggio spedito dal Museo storico del genio militare in Roma, equiparato al carteggio dei comandi di reggimento.

N. 990

Regio Decreto 6 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze, è accordata l'esenzione dalle tasse postali al carteggio spedito dalla Direzione demaniale dei bagni di Montecatini, con i Ministeri ed Amministrazioni centrali, autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna delle tabelle dimostrative di tutti i Ministeri, archivi notarili, archivi di Stato e provinciali, Deputazione provinciale di Lucca e sindaci dei Comuni.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cotrone (Catanzaro).

SIRE!

Nelle elezioni del 7 giugno ultimo scorso per la rinnovazione integrale della rappresentanza comunale di Cotrone, il Consiglio è riuscito composto di due gruppi appartenenti a partito diverso, dei quali il più esiguo di numero ha però riportato una sensibile maggioranza di suffragi.

Tale risultato, e la inconciliabilità dei componenti dei due gruppi, ha impedito fino ad ora la nomina del sindaco e della Giunta.

La maggioranza numerica infatti del Consiglio, ritenendo di non avere sufficiente prestigio per assumere la responsabilità dell'amministrazione, ha deposto scheda bianca nelle votazioni seguite in due successive adunanze per la elezione del sindaco, mentre gli assessori riusciti eletti hanno subito rassegnato le dimissioni, non intendendo in modo assoluto di accettare il mandato. La minoranza, all'incontro, non può, mancando dell'appoggio dell'altro gruppo, costituire l'Amministrazione, e poichè nè gli uni nè gli altri intendono rassegnare le dimissioni per rendere possibile un nuovo appello al corpo elettorale, mancando ogni altro rimedio a risolvere l'anormale situazione che pregiudica sensibilmente l'azienda comunale, si ravvisa indispensabile procedere allo scioglimento di quel Consiglio.

In tali sensi anche il Consiglio di Stato, nella adunanza del 25 agosto corrente, ha espresso parere favorevole, ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cotrone, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor cav. Tito Ingarrica è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9 e 3 marzo 1898, n. 47, per la guarentigia e il risanamento della circolazione bancaria;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, col quale furono stabiliti i segni e i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da L. 10; modificati poi dagli altri RR. decreti 1° agosto 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62 e 29 marzo 1914, n. 281;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 10, pel rifornimento del fondo di scorta, occorrente pel cambio di quelli logori o danneggiati attualmente in circolazione;

DETERMINA:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuovi biglietti di Stato da lire 10 del tipo attuale per lire cento milioni (100.000.000) occorrenti per rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori o danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni e i distintivi caratteristici stabiliti col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204 e modificati con i RR. decreti 1° agosto 1889, n. 6360, 11 settembre 1892, n. 495, 18 dicembre 1910, n. 904, 22 gennaio 1911, n. 62 e 29 marzo 1914, n. 281, e saranno in numero di dieci milioni suddivisi in cento serie, composta di centomila biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 settembre 1914.

Per il ministro
BROFFERIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 18 agosto 1914, n. 828, che autorizza l'emissione di buoni di cassa a corso legale del valore nominale di L. 2 e 1;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1914, n. 103367, che stabilisce i segni e i distintivi caratteristici dei predetti buoni di cassa da L. 2 e 1;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di buoni di cassa da L. 2 e 1 per costituire il fondo di scorta, occorrente per il cambio di quelli logori o danneggiati che verranno ritirati dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di buoni di cassa da L. 2 per lire quarantamilioni (L. 40.000.000) e da L. 1 per lire quarantamilioni (L. 40.000.000), occorrente per costituire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori o danneggiati che verranno ritirati dalla circolazione.

Tali buoni di cassa avranno i segni e distintivi caratteristici stabiliti col decreto Ministeriale del 19 agosto 1914, n. 103367, e saranno in numero di quarantamilioni (N. 40.000.000) quelli da L. 1 ed in numero di ventimilioni (N. 20.000.000) quelli da L. 2, ripartiti i primi in quaranta serie e gli altri in venti serie, ciascuna delle quali comprenderà un milione di buoni numerati progressivamente da 1 a 1.000.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1914.

Per il ministro
BROFFERIO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 settembre 1914, in Comeana, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 settembre 1914.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 23 luglio 1914,
registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1914:

Prandi Francesco, applicato di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è, per sua domanda, richiamato a prestar servizio attivo a decorrere dal 16 agosto 1914.

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

AVVISO

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1° del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 46 e 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico in materia di prestiti, approvato col R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, il giorno 12 ottobre 1914, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie, 3.75 0/0, di Credito comunale e provinciale:

1. Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di:
   - n. 490 schede per titoli unitari portanti i nn. dal 36,555 al 37,044;
   - n. 190 schede per titoli quintupli portanti i nn. dal 7620 al 7809;
   - n. 56 schede per titoli decupli portanti i nn. dal 3353 al 3408.

Totale 736 schede per eguale quantità di titoli.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a n. 874 cartelle ordinarie, 3.75 0/0, di Credito comunale e provinciale in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1914.

Il quantitativo dei titoli, da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario:

di n. 294 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale	294,000 —
di n. 62 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale	310,000 —
di n. 27 per la serie dei titoli decupli, capitale nominale	270,000 —
Totale n. 383 titoli pel capitale nominale di. .	874,000 —
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie, 3.75 0/0, scadenti nel 1914, aumentate di L. 402.94 (frazione di cartella non sorteggiata nella 5ª estrazione) ammontano a	874,318 24
rimane un avanzo di	318 24

da conteggiarsi nella 7ª estrazione.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0/0 di Credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 5ª estrazione (ottobre 1913) e rimborsati da questa Direzione generale.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 9 settembre 1914.

Il direttore generale
GALLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 settembre 1914, in L. 106.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 15 settembre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZE	DENARO	LETTERA
Parigi	104.50	105.93
Londra	27	27.50
Berlino	122.54	124.26
Vienna	98.50	101.12 1/2
New York	5.26 1/2	5.38 1/2
Buenos Aires	2.15	2.25
Svizzera	102.77 1/2	104.06 1/4

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 16 al 18 settembre 1914:

Franchi	105.21 1/2
Lire sterline	27.25
Marchi	123.40
Corone	99.81 1/4
Dollari	5.32 1/2
Pesos carta	2.20

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale della Corte dei conti approvato dalle sezioni unite nell'adunanza del 16 giugno 1909, nonchè le modificazioni ed aggiunte al detto regolamento, approvate dalle sezioni unite nelle adunanze 11 luglio 1912 e 13 giugno 1913;

Visto il ruolo organico del personale della Corte dei conti, approvato con la legge 22 giugno 1913, n. 664;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a 15 posti di segretario di 4ª classe con lo stipendio di L. 2000 nel ruolo organico del personale di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte dei conti entro il 10 dicembre 1914.

La domanda deve essere scritta e firmata dal candidato su carta da bollo da L. 1,22, con la indicazione della paternità e del domicilio; deve contenere la dichiarazione che il concorrente, riuscendo vincitore, si assoggetta, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite; e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che il richiedente sia di età non minore di anni 18 nè maggiore di 30 alla data del presente decreto;

b) certificato del sindaco del Comune ove risiede il candidato, dal quale risulti che questi sia cittadino dello Stato o delle altre regioni italiane;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato medico comprovante che il candidato abbia l'attitudine fisica perfetta all'impiego cui aspira. Il detto certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale;

f) prova di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di laurea universitaria in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno, o diploma conseguito nel R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da RR. scuole superiori di commercio e da altri Istituti regi d'insegnamento superiore commerciale, a chi sia già provvisto di licenza liceale o di Istituto tecnico, per le sezioni o facoltà commerciali, consolari, politico-coloniali, matematica finanziaria ad attuariale, e quelle magistrali per le discipline giuridico-commerciali e di ragioneria.

Alla domanda dovrà essere unito anche un ritratto recente del concorrente con la firma di lui, e con dichiarazione di un pubblico funzionario che comprovi la identità della persona.

I certificati di cui alle lettere *c), d), e)*, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. I certificati di cui alle lettere *a), b), d), e)*, debbono essere debitamente legalizzati.

Il candidato può dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni pubbliche.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 3.

Della regolarità dei documenti, e dell'ammissibilità dei candidati al concorso, giudica il presidente della Corte. A tale uopo ha facoltà di accertare il requisito della regolare condotta del candidato, di cui alla lettera *d)* del precedente articolo, con tutti i mezzi di cui dispone, nonchè di ordinare che il candidato si sottoponga alla visita di un sanitario all'uopo delegato, per l'accertamento del requisito di cui alla le tera *e)* dello stesso articolo.

Le domande presentate ma non documentate regolarmente entro il termine fissato del 10 dicembre 1914 saranno respinte.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni per concorsi che abbiano luogo contemporaneamente.

L'ordinanza presidenziale con la quale viene negata l'ammissione al concorso è definitiva.

Art. 4.

I concorrenti o personalmente o per mezzo di incaricato espressamente autorizzato, dovranno prendere cognizione presso il Segretariato generale della Corte dell'ammissione o meno al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti che già occupino un impiego governativo di ruolo nell'Amministrazione dello Stato devono presentare la propria domanda di ammissione al concorso pel tramite dell'Amministrazione alla quale appartengono.

Essi sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), dell'art. 2.

Art. 6.

Gli espirimenti consteranno di quattro prove scritte e della prova orale sulle materie indicate nel programma che segue, approvato con decreto presidenziale in data 27 marzo 1914.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1915 in Roma, nel locale che sarà all'uopo destinato e le orali nei giorni che prescegliera la Commissione esaminatrice, dopo compiuto lo scrutinio dei temi scritti.

Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla Commissione anche se non ultimati.

La prova orale di ciascun candidato non potrà avere durata maggiore di un'ora.

Non sono ammessi all'esame orale coloro che non risultino approvati nell'esame scritto.

Art. 7.

Con ordinanza del presidente della Corte sarà nominata la Commissione esaminatrice, composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un consigliere di Corte d'appello;

di un referendario e di un direttore capo di divisione della Corte dei conti;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma.

Un capo sezione avrà le funzioni di segretario.

Art. 8.

Per il procedimento da seguire nelle prove scritte ed orali, per l'assegnazione dei punti di merito e per l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso valgono le norme stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento 16 giugno 1909, per il personale della Corte dei conti, modificato dalle sezioni unite nelle adunanze 11 luglio 1912 e 13 giugno 1913.

Art. 9.

I vincitori che non ottenessero subito la nomina per mancanza di posti disponibili, verranno assunti successivamente, man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, tenuto conto che le vacanze, tanto nella quarta quanto nella terza classe dei segretari, rimangono subordinate agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni transitorie della legge 22 giugno 1913, n. 664.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, 15 settembre 1914.

di Broglio.

PROGRAMMA dell'esame di concorso al posto di segretario di quarta classe.

Prove scritte:

I.

a) Economia politica.

b) Scienza delle finanze.

II.

a) Diritto e procedura civile.

b) Istituzioni di diritto commerciale, escluso il commercio marittimo.

III.

a) Diritto costituzionale.

b) Diritto amministrativo.

IV.

a) Contabilità generale dello Stato.

b) Nozioni fondamentali di ragioneria pubblica e privata.

c) Aritmetica e algebra fino alle equazioni di primo grado.

L'esame orale verte su tutte le parti del programma delle prove scritte, ed inoltre sulla storia politica d'Italia dal 1789 in poi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Dai telegrammi di fonte francese sappiamo che a nord dell'Aisne, al di là delle Argonne, fra l'Oise e la Mosa, i combattimenti continuano furiosi con rilevanti perdite d'ambo le parti. Ignoriamo però quale degli eserciti belligeranti abbia ottenuto seri vantaggi, sì da delinearci la sua nuova situazione strategica.

Da Parigi si assicura che sino a ieri sera le truppe francesi avevano respinto brillantemente i contrattacchi tedeschi.

Informazioni ufficiali da Petrograd dicono che le truppe russe hanno nuovamente battuto quelle austro-ungariche in ritirata sulla riva sinistra del San.

Pare anche, secondo un telegramma da Cettigne, che i montenegrini seguitino la loro avanzata nella Bosnia. Goradza, a cinquanta chilometri da Serajevo, sarebbe caduta ieri in loro possesso; intanto i serbi hanno dovuto ripassare la Sava e lasciare Semlino.

In estremo oriente le operazioni militari navali e terrestri dei giapponesi continuano. Informano da Tokio che questi si sono impadroniti della stazione di Kiao-Ciao.

La situazione dei belligeranti nei vari settori della guerra è più particolarmente esposta nei seguenti telegrammi dell'*Agenzia Stefani*:

Tokio, 16 (ufficiale). — Le truppe esploratrici giapponesi si impadronirono domenica scorsa della stazione di Kiao-Ciao. La flottiglia operante nella baia di Lau-Shan respinse vittoriosamente le ricognizioni nemiche.

Parigi, 17 (ore 15,40). — Un comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

1. Alla nostra ala sinistra la resistenza del nemico sulle alture a nord dell'Aisne continua, quantunque abbia leggermente piegato su alcuni punti.

2. Al centro, fra Berry-au-Bac, sull'Aisne e le Argonne, la situazione è invariata. Il nemico continua a fortificarsi sulla linea precedentemente indicata fra le Argonne e la Mosa e si trincera sull'altura di Montfaucon. Nella Veuvre abbiamo preso contatto con parecchi distaccamenti nemici, fra Etain e Thiaucourt.

Alla nostra ala destra (nella Lorena e nei Vosgi), nessuna modificazione.

Riassumendo, la battaglia prosegue su tutto il fronte tra l'Oise e la Mosa.

I tedeschi occupando posizioni organizzate difensivamente ed armate di artiglieria pesante, la nostra avanzata non può essere che lenta; ma lo spirito offensivo anima le truppe, le quali dànno prova di vigore e di slancio. Esse hanno respinto con successo i contrattacchi che il nemico ha tentato giorno e notte.

Il morale è ottimo.

Gli austriaci sgombrano la Galizia in piena rotta. Le loro perdite sono valutate a parecchie centinaia di migliaia di uomini fra morti, feriti e prigionieri. I corpi tedeschi recatisi in loro soccorso battono in ritirata.

Parigi, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice che la situazione è invariata su tutto il fronte.

Pietrogrado, 17 (ore 6,30 pom.) (ufficiale). — I combattimenti con le retroguardie austriache continuano con pieno successo su tutta la linea. Continuano a giungere da tutti gli eserciti i rapporti sui prigionieri fatti e sul bottino di cannoni e trasporti preso.

Sulla riva sinistra del San le nostre truppe hanno attaccato con successo le truppe austriache in ritirata.

Sul fronte prussiano, il piano dei tedeschi di accerchiare una parte delle nostre truppe è completamente fallito malgrado tutti gli sforzi del nemico per effettuarlo.

Cettigne, 17. — I montenegrini hanno occupato Goradza a cinquanta chilometri da Serajevo.

La situazione politica al Messico è ritornata da qualche tempo normale, grazie al ritiro dal potere del generale Huerta che era stato la causa di sanguinosi quotidiani disordini. Il corpo d'occupazione inviato nel Messico dagli Stati Uniti si rendeva necessariamente ormai inutile; perciò l'ordine di evacuazione era atteso dalle sfere dirigenti da un momento all'altro.

Infatti, un telegramma da Washington, in data di ieri, dice:

Le truppe nord-americane hanno ricevuto l'ordine di lasciare Vera Cruz.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in privata udienza, il prof. Luciano Orlando, presidente della Società italiana d'incoraggiamento all'industria.

Il Sovrano trattenne a lungo il prof. Orlando, informandosi dello sviluppo assunto dalla Società e delle nuove iniziative da questa prese.

Consegna d'un tesoro artistico. — Nel dicembre 1913 - come è noto - nei pressi di Cirene fu rinvenuta una bellissima statua acefala di scuola greca, raffigurante la Venere Anadiomene.

La statua fu trasportata in Roma, come a suo tempo annunziammo, a cura del Ministero delle colonie, per esservi data all'ammirazione universale. E ieri infatti, alle 10.30, S. E. Martini, ministro delle colonie, ne ha fatto la consegna a S. E. Daneo, ministro della pubblica istruzione in una sala del Museo nazionale alle Terme, presenti il comm. Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e delle belle arti, il comm. Carlo Riveri, direttore generale degli affari civili al Ministero delle colonie, ed altri funzionari.

Per l'Agro romano. — Una Commissione della Camera del lavoro di Roma, è stata ricevuta da S. E. il ministro di agricoltura Cavasola, al quale ha comunicato, ampiamente illustrandolo, l'ordine del giorno votato nel Comizio che domenica scorsa ha tenuto alla Casa del Popolo, in merito alla coltivazione dell'Agro romano, per ottenere una maggiore produzione granaria.

S. E. Cavasola assicurò che il ministro è disposto ad adoperarsi nel miglior modo, per ottenere che i proprietari e i conduttori di fondi nell'Agro romano siano invogliati alla granicoltura, e aggiunge che saranno adottati efficaci provvedimenti per fare argine alla disoccupazione che purtroppo dilaga a Roma e provincia.

Scuole comunali. — Le scuole elementari del municipio di Roma, contrariamente alle notizie corse, saranno riaperte senza alcun ritardo. Il 21 settembre, dunque, cominceranno le iscrizioni.

Nel periodo dal 3 all'8 ottobre avranno luogo gli esami di ammissione, di riparazione, di licenza e di maturità. Il 9 ottobre saranno iniziate le lezioni.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Un comunicato del Ministero reca:

Dal 16 al 30 corr. è stata permessa la esportazione dei cascami di cotone.

⁂ L'Ufficio di informazioni commerciali presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblica, in un supplemento al Bollettino di notizie commerciali, i provvedimenti riguardanti il commercio, emanati nei vari Stati in seguito allo stato di guerra.

⁂ S. E. l'ambasciatore d'Italia presso il Governo russo comunica, a mezzo del Ministero del commercio:

« Il Consiglio del Dipartimento dei fondi della Borsa di Petrograd, nella seduta del 1/13 agosto scorso, ha stabilito di chiudere la Borsa fino ad epoca indeterminata e di differire, fino alla prima seduta del Consiglio dopo la riapertura della Borsa, le deliberazioni su tutte le questioni riguardanti le operazioni a termine, le valute estere, le azioni, ecc. ecc., che sorgeranno durante il periodo di chiusura della Borsa ed anche che siano sorte precedentemente ».

Per i francesi residenti in Roma. — L'Ambasciata di Francia comunica:

« I francesi residenti a Roma e nella provincia di Roma, dell'età di meno di 48 anni, che sono stati esentati o riformati, sono tenuti, nel termine di otto giorni, a fare una dichiarazione di stato militare alla cancelleria dell'Ambasciata di Francia (palazzo Farnese: gli uffici sono aperti i giorni non festivi, al mattino dalle 11 a mezzogiorno; al pomeriggio dalle 3 e mezzo alle 5). Coloro che fossero nella impossibilità assoluta di presentarsi possono fare questa dichiarazione in lettera raccomandata enunciando il loro nome, prenomi, classe, data e luogo di nascita ed indicando la causa della loro esenzione o riforma ».

Marina mercantile. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Barcellona per Genova. — L'*Europa*, della Veloce, è partita da New York per Napoli e Genova. — Lo *Stromboli*, della N. G. I., è partito da Norfolk per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CAPETOWN, 17. — Il generale boero Delarey che prese parte alla guerra sud-africana è stato ucciso accidentalmente da una sentinella presso Johannesburg.

OSTENDA, 17. — Il ponte e la strada ferrata di Lost sur Dentre sono stati definitivamente distrutti dalle truppe belghe. Le comunicazioni tra Anversa e Bruxelles sono così tagliate.

PIETROGRADO, 17. — Si annunzia che i turchi hanno concentrato un grande esercito alla frontiera bulgara, ove si attende l'arrivo del generale Liman von Sanders.

ROMA, 17. — L'Ambasciata di Germania comunica:

Il territorio tedesco non è in alcun luogo in possesso delle truppe russe e francesi: ciò viene constatato di fronte alle notizie diffuse dalla stampa inglese e francese.

I francesi dinanzi al fronte alsaziano-lorenese si sono ritirati sulla Mosella; sull'Alta Mosa essi si tengono cautamente dietro le locali fortificazioni di sbarramento.

Tutti i loro tentativi di assalire le posizioni tedesche fra il medio Oise e la media Mosa sono falliti pietosamente e con gravissime perdite.

In Belgio tutto è nel migliore ordine.

Nell'est i resti dell'esercito russo di Samsonow (esercito del Narew) che hanno potuto salvarsi dalla sconfitta distruggitrice presso Tannenberg, sono stati posti in fuga nel massimo disordine sul Narew.

L'esercito del generale Rennenkampf (esercito del Niemen), al quale fu inflitta una simile sconfitta al sud di Insterburg, ha potuto salvare i resti delle sue truppe soltanto con una fuga celere sul Niemen, dietro le fortezze di Kowne e di Oleta.

KOENIGSBERG, 17. — Tutte le quattro Facoltà dell' Università hanno conferito il titolo di dottore « honoris causa » al generale von Hindenburg.

PIETROGRADO, 17. — Lo Czar ha conferito al Re dei belgi e al principe ereditario di Serbia l'Ordine di San Giorgio.

LONDRA, 17. — Il primo lord dell'Ammiragliato, Churchill, in un messaggio letto questa sera durante una riunione per il reclutamento a Chatham, ha detto:

L'Imperatore Guglielmo ha detto alle sue truppe di annientare gli inglesi e ha chiamato « piccolo esercito » quello del generale French.

Chatam saprà quale risposta dargli. Non si deve concludere la pace fino a che il militarismo prussiano non sia stato schiacciato.

LONDRA, 17. — Il capo dei nazionalisti irlandesi sir John Redmond pubblica un commovente manifesto diretto al popolo irlandese. Egli domanda la formazione di una brigata di irlandesi che rappresenterà l'Irlanda nella lotta storica impegnata per il sacro diritto delle piccole nazioni, come vi sono rappresentate le altre parti dell'Impero.

WASHINGTON, 17. — La Commissione belga venuta agli Stati Uniti per protestare contro le atrocità tedesche, è stata ricevuta oggi cordialmente alla Casa Bianca dal presidente Wilson, al quale ha consegnato la relazione ufficiale dell'inchiesta fatta dal Governo belga.

Il presidente ha espresso, a nome del popolo americano, la sua amicizia e la sua ammirazione per il Belgio, nonchè il suo rispetto per il Re Alberto. Egli ha ringraziato la Commissione del documento recatogli, che ha promesso di esaminare profondamente.

Il presidente Wilson ha aggiunto che prega Iddio che la guerra finisca presto. Il giorno, egli ha detto, in cui le nazioni d'Europa si riuniranno per la conclusione della pace si giudicheranno le responsabilità. Oggi sarebbe contrario alla situazione di qualsiasi nazione neutrale che, come la nostra, non ha alcuna parte nel conflitto, formulare qualsiasi giudizio definitivo.

LONDRA, 17. — Smith, uno dei capi unionisti ha fatto una importante dichiarazione: Egli ha constatato che gli unionisti che avrebbero potuto accogliere male l'azione del Governo, per dare forza di legge al progetto di home rule sono stati unanimi nell'appoggiare il Governo per vincere il nemico comune. Il Governo rappresenta il Regno unito e perciò non bisogna riprendere la discussione degli affari interni fino a che la spada non sia stata rimessa nel fodero.

Smith ha aggiunto: Nessuna considerazione sarà data alla politica di partito finchè non avremo avuto la vittoria.

Il partito unionista aiuterà con tutte le sue forze il Governo che è deciso a restare alla testa del paese durante la crisi attuale e ad ottenere il successo ed il trionfo finale.

La divisa del nostro partito è sempre stata: la patria innanzi tutto.

Smith avverte la Germania e le nazioni neutrali di non farsi una idea falsa riguardo alla mancanza di decisioni da parte della nazione inglese e consiglia le autorità tedesche, se desiderano comprendere ciò che è avvenuto nel paese, di leggere il discorso del capo degli unionisti il quale dimostra che la spada della nazione è stata tratta con unanime consenso.

ROMA, 17. — L'ambasciatore di Germania comunica all'*Agenzia Stefani*:

Sono autorizzato dal mio Governo a dichiarare che le notizie diffuse nella stampa neutrale e provenienti apparentemente da Parigi e da Anversa, secondo le quali il feld-maresciallo Von der Goltz ha emanato a Bruxelles un proclama annunziando che i tedeschi si propongono ora di lasciare la capitale del Belgio, e che egli avrebbe inutilmente domandato ad Anversa una pace separata col Belgio, sono assolutamente complete invenzioni.

In queste notizie non vi è una parola di vero, come in quelle che noi, a Washington o in qualsiasi altro luogo, avremmo chiesto la mediazione per la pace ed espresso il bisogno di pace. Già ieri la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* smentì ufficialmente simili divulgazioni, dalle quali i paesi neutrali dovrebbero riportare l'impressione che la Germania sia stanca della lotta, e rilevò invece che il popolo tedesco, nella lotta impostagli in maniera ignobile, non deporrà le armi finchè le garanzie necessarie pel suo avvenire nel mondo non gli siano assicurate.

Firmato: *Flotow.*

COSTANTINOPOLI, 17. — Due funzionari turchi delle poste ottomane, accusati di avere sottratto delle lettere inviate dall'estero a qualche membro del Consiglio dei ministri e di averle comunicate a Parigi a Sherif pascià, che fu condannato a morte per l'assassinio di Mahmoud Shefket, e che le riprodusse nel suo periodico *Mécheroutiette*, sono stati, per questo motivo e per altre mene sovversive, condannati a morte ed appiccati questa mattina.

I giornali smentiscono che la Porta, in seguito alla soppressione delle capitolazioni, applicherà gravi dazi d'importazione e sono informati ufficialmente che la Porta applicherà dapprima un certo tempo solamente dazi d'importazione del 15 0[0] e introdurrà anche dazi di consumo.

BERLINO, 17. — La moratoria decretata dal Governo belga, che spira oggi, è stata prorogata provvisoriamente fino al 30 corrente dal Governo generale tedesco, nella parte del territorio belga occupata dalle truppe tedesche.

LONDRA, 17. — Il nuovo esercito di 500.000 uomini, che sta organizzando lord Kitchener, è quasi completato.

Le autorità militari hanno avuto molto da fare con tutte le offerte di arruolamento presentate ed accolte.

Le domande di arruolamento continuano a pervenire numerose, quantunque la recente disposizione di portare il minimo della statura a 5 piedi e 6 pollici abbia un po' diminuito l'affollamento negli uffici di reclutamento.

La disposizione suddetta ha prodotto un profondo rincrescimento in migliaia di giovani ansiosi di servire la patria, ma che non possono vedere esaudito il loro desiderio perchè la loro statura è un po' al disotto del nuovo minimo prescritto.

Lord Kitchener ha accettato i servigi del contingente dell'isola di Ceylan.

Le borse di Sydney e di Adelaide saranno riaperte lunedì. La riapertura di quella di Melbourne è imminente.

VIENNA, 17. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica:

La notizia diffusa dalla stampa straniera nemica, che l'Austria-Ungheria avrebbe fatto tastare il terreno per un preteso inizio di trattative di pace è assolutamente e tendenziosamente infondata.

PARIGI, 17. — I giornali hanno da Cristiania:

L'*Aften Posten* pubblica un dispaccio da Berlino vistato dalla censura tedesca, il quale dice che una conferenza si riunirà prossimamente a Washington per trovare le basi per un progetto di pace.

BERLINO, 17. — L'Imperatrice ha visitato verso mezzogiorno l'ospedale Augusta; si è avvicinata a numerosi ufficiali e soldati feriti informandosi amabilmente delle loro condizioni, consolandoli e parlando degli ultimi avvenimenti della guerra.

A molti feriti, visibilmente commossi dall'alta visita, l'Imperatrice ha anche regalato rose e cartoline patriottiche per inviare alle loro famiglie.

L'Imperatrice è stata oggetto di cordiali e entusiastiche ovazioni tanto all'andata che al ritorno dall'ospedale.

La guarigione della ferita del principe Gioacchino, che si trova al Castello di Bellevue, segue il suo corso normale. Finora non è avvenuta alcuna complicazione. Tuttavia la guarigione richiederà parecchie settimane.

VIENNA, 17. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli 14:

Un piroscafo inglese è affondato di traverso nei Dardanelli lungo il passaggio libero.

Siccome le mine ostruiscono l'altra parte dello stretto, nessun piroscafo può entrare e uscire dai Dardanelli.

COSTANTINOPOLI, 17. — Contrariamente alla voce raccolta da alcuni giornali esteri, la nota presentata alla Porta dagli ambasciatori di Germania e di Austria-Ungheria sulla questione della abolizione delle capitolazioni è identica a quella presentata dagli altri quattro ambasciatori.

BERLINO, 17. — Il *Wolff Bureau* annuncia che è stato convenuto con i Governi inglese, russo e francese di scambiare l'elenco dei prigionieri di guerra.

BERLINO, 17. — La *Berliner Zeitung am Mittag* annunzia che il Principe Federico Carlo di Assia, cognato dell'Imperatore Guglielmo, è rimasto gravemente ferito in un combattimento da un colpo d'arma da fuoco alla coscia.

BORDEAUX, 17. — Il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Poincaré, si è occupato esclusivamente della situazione diplomatica e militare.

Doumergue, partito per la Marne, e Thomson, partito per il nord e per il Pas-de-Calais, per fare un'inchiesta sui bisogni della popolazione, non assistevano al Consiglio dei ministri.

LONDRA, 18. — *Camera dei lordi*. — Il ministro della guerra lord Kitchener annunzia che le nuove reclute permetteranno di organizzare 4 eserciti.

Rende omaggio al maresciallo French e ai suoi luogotenenti per la loro provata abilità nella condotta delle operazioni dinanzi ad un nemico superiore di numero.

Dice che le truppe inglesi non attendono che la parola d'ordine per slanciarsi innanzi e soggiunge: Siamo fieri di cooperare coi valorosi eserciti francesi legittimamente ansiosi di liberare il paese dalla invasione.

Noi dobbiamo sviluppare attivamente l'esercito per condurre ad un favorevole risultato questa gigantesca lotta. Abbiamo ora 6 divisioni con 2 divisioni di cavalleria sul campo di battaglia.

VIENNA, 18. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica: La pretesa della Croce rossa russa che le truppe austro-ungariche usino proiettili esplosivi per i loro fucili o mitragliatrici o che siano munite di tali proiettili è una tendenziosa invenzione.

PARIGI, 18. — Una nota del Ministero della guerra ricorda l'obbligo di dare ai feriti tedeschi le cure necessarie. È imperioso dovere imposto non soltanto dalla legislazione internazionale e dalle regole della Convenzione di Ginevra ma anche da un sentimento di umanità di cui dobbiamo desiderare la perfetta reciprocità per i feriti francesi prigionieri in Germania.

Il ministro riconosce gli elevati sentimenti del personale medico ed ausiliario chiamato eventualmente per impartire le sue cure ai prigionieri feriti ed è certo che esso compirà il suo dovere con tutta la abnegazione desiderabile; ma il ministro non esiterà a privarsi immediatamente dei servigi anche volontari di quelle persone che non si conformassero verso i prigionieri feriti alle regole di umanità imposte dalla Convenzione di Ginevra.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

17 settembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763.8
Termometro centigrado al nord	25.6
Tensione del vapore, in mm.	11.02
Umidità relativa, in centesimi	45
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.5
Temperatura minima, id.	15.1
Pioggia in mm.	—

17 settembre 1914.

In Europa: pressione massima di 765 sul Basso Tirreno, minimo 760 sulle coste Baltiche.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è leggermente diminuita al nord e nel basso versante Adriatico, aumentata altrove, temperatura quasi stazionaria; cielo vario al nord, sereno altrove.

Barometro: 764 al nord livellato altrove intorno 765.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante; cielo ancora nuvoloso nelle località alpine, vario altrove, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti deboli 4° quadrante, cielo vario, temperatura mite.

Versante adriatico: venti deboli 3° quadrante, cielo vario, temperatura stazionaria, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 3° quadrante, cielo alquanto nuvoloso alte regioni, vario al centro, prevalentemente sereno il rimanente; temperatura ancora stazionaria, mare mosso.

Versante jonico: venti deboli meridionali, cielo piuttosto sereno, temperatura aumentata, mare mosso.

Coste libiche: venti deboli 2° quadrante, cielo vario, temperatura elevata, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 17 settembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	25 0	19 0
San Remo	1/2 coperto	calmo	27 0	18 0
Genova	coperto	calmo	25 0	20 0
Spezia	coperto	calmo	25 0	17 0
Piemonte				
Cuneo	3/4 coperto	—	23 0	15 0
Torino	coperto	—	23 0	16 0
Alessandria	coperto	—	25 0	17 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	25 0	13 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	26 0	13 0
Milano	coperto	—	26 0	15 0
Como	coperto	—	26 0	15 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	23 0	17 0
Brescia	1/2 coperto	—	24 0	15 0
Cremona	3/4 coperto	—	25 0	17 0
Mantova	3/4 coperto	—	25 0	15 0
Veneto				
Verona	1/2 coperto	—	26 0	15 0
Belluno	coperto	—	22 0	15 0
Udine	1/4 coperto	—	24 0	14 0
Treviso	3/4 coperto	—	25 0	15 0
Vicenza	1/2 coperto	—	23 0	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	23 0	17 0
Padova	coperto	—	25 0	14 0
Rovigo	nebbioso	—	27 0	16 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	24 0	13 0
Parma	1/2 coperto	—	26 0	16 0
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	25 0	16 0
Modena	3/4 coperto	—	25 0	16 0
Ferrara	nebbioso	—	26 0	16 0
Bologna	nebbioso	—	25 0	20 0
Forlì	sereno	—	24 0	16 0
Marche-Umbria				
Pesaro	sereno	calmo	25 0	16 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	24 0	19 0
Urbino	sereno	—	23 0	15 0
Macerata	sereno	—	26 0	18 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	17 0
Perugia	sereno	—	24 0	16 0
Toscana				
Lucca	coperto	—	25 0	15 0
Pisa	sereno	—	26 0	16 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	25 0	16 0
Firenze	coperto	—	27 0	15 0
Arezzo	sereno	—	28 0	15 0
Siena	sereno	—	26 0	15 0
Grosseto	sereno	—	27 0	14 0
Lazio				
Roma	sereno	—	27 0	15 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	28 0	13 0
Chieti	sereno	—	24 0	18 0
Aquila	sereno	—	26 0	12 0
Agnone	sereno	—	26 0	14 0
Foggia	sereno	—	29 0	18 0
Bari	sereno	calmo	24 0	17 0
Lecce	sereno	—	28 0	20 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	calmo	28 0	15 0
Caserta	1/2 coperto	—	29 0	17 0
Napoli	1/2 coperto	calmo	27 0	19 0
Benevento	sereno	—	28 0	16 0
Avellino	1/4 coperto	—	22 0	13 0
Mileto	sereno	—	27 0	16 0
Potenza	sereno	—	26 0	14 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	26 0	12 0
Sicilia				
Trapani	sereno	calmo	25 0	19 0
Palermo	1/4 coperto	?	?	?
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	25 0	18 0
Messina	1/4 coperto	calmo	27 0	20 0
Catania	sereno	calmo	27 0	20 0
Siracusa	sereno	calmo	30 0	18 0
Sardegna				
Sassari	1/4 coperto	—	23 0	18 0
Cagliari	sereno	calmo	28 0	16 0
Libia				
Tripoli	1/4 coperto	calmo	27 0	20 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*